



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 15 luglio 2021 n.130
(Ratifica Decreto Delegato 30 giugno 2021 n.123)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 giugno 2021 n.123 – Interventi riguardanti il lavoro occasionale, l'armonizzazione e l'efficientamento dell'ingresso nel mondo del lavoro - promulgato:

Visto l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 28 giugno 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 luglio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 14 luglio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 giugno 2021 n.123 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI RIGUARDANTI IL LAVORO OCCASIONALE, L'ARMONIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELL'INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO

Art. 1

(Lavoro occasionale e accessorio)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio disciplinate dal presente decreto delegato sono quelle poste in essere sia per sopravvenute esigenze di carattere straordinario, sia per svolgere le normali attività d'impresa in giornate o periodi interessati da incremento dell'attività che richiedano un'integrazione della forza lavoro, sia per svolgere servizi occasionali alla famiglia.

2. La finalità di questo provvedimento è quella di garantire uno strumento di flessibilità alle imprese, con particolare attenzione e sensibilità al periodo di ripartenza economica caratterizzata da forte instabilità e difficoltà di programmazione, evitando però la precarizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 2

(Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per incremento straordinario di lavoro)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per incremento straordinario di lavoro sono consentite a tutti gli operatori economici, ad esclusione del settore bancario e finanziario ed edile e ad esclusione delle mansioni qualificate ad alto rischio nell'ambito della Legge 18 febbraio

1998 n.31 e successive modifiche e contenute all'interno del Documento Valutazione Rischi aziendale e fermi restando gli obblighi e le responsabilità ivi previsti.

2. L'operatore economico può usufruire di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, nei seguenti limiti, relativamente alla tipologia di licenza e/o settore di attività:

- a) attività del settore della ristorazione, dei bar o comunque con somministrazione alimenti e bevande, dell'ospitalità alberghiera, del commercio, dell'artigianato di servizio e artistico, dell'agricoltura, dei servizi, degli eventi e manifestazioni sportive e dei giochi: 500 ore annuali per lavoratore presso lo stesso operatore economico e 1.500 ore annuali per operatore economico;
- b) attività del settore produttivo e artigianato produttivo senza somministrazione di alimenti e bevande: 300 ore annuali per lavoratore presso lo stesso operatore economico e operatore economico.

3. Il monte ore massimo per operatore economico di cui al precedente comma 2 si dimezza qualora l'operatore economico stesso usufruisca di solidarietà familiare per più di tre mesi all'anno.

4. Ogni lavoratore avviato per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio non potrà essere impiegato, a tale titolo per più di quindici giornate lavorative mensili dall'operatore economico richiedente, fermo restando l'obbligo al riposo settimanale.

5. Le società di capitali senza dipendenti regolarmente assunti non possono accedere a tali prestazioni. Le società di capitali aventi un solo dipendente part-time, possono usufruire di tali prestazioni con una riduzione del 50% del monte ore massimo aziendale di cui al comma 2.

6. I limiti di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogati previa richiesta ed autorizzazione preventiva in Commissione per il lavoro, sulla base di apposita relazione che motivi le necessità organizzative temporanee del richiedente.

7. La prestazione di lavoro occasionale e accessorio non potrà essere richiesta per un numero di ore inferiore a due ore giornaliere.

Art. 3

(Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per sostituzione di personale e periodo preassuntivo)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per sostituzione di personale e periodo pre-assuntivo sono consentite a tutti gli operatori economici, ad esclusione delle mansioni qualificate ad alto rischio nell'ambito della Legge n. 31/1998 e successive modifiche e specificatamente all'interno del Documento Valutazione Rischi aziendale e fermi restando gli obblighi e le responsabilità ivi previsti.

2. E' consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale nel periodo pre-assuntivo a seguito di comunicazione nominativa così come disciplinata dall'articolo 17 del presente decreto delegato, per massimo di cinque giornate lavorative, prorogabili sino a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dall'Ufficio Attività Economiche, in caso di diniego dell'assunzione e successivo ricorso alla Commissione per il Lavoro, previa apposita istanza. Resta fermo l'obbligo al riposo settimanale.

3. E' consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:

- a) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori o del titolare di impresa individuale assenti per malattia, per tutta la durata della malattia e comunque sino ad un massimo di 30 giorni;
- b) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per le astensioni volontarie previste per norma o nei Contratti Collettivi Nazionali applicati per tutta la durata del permesso/astensione e comunque sino ad un massimo di 30 giorni;
- c) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni fino ad un massimo di 15 giorni.

4. Tali prestazioni possono essere svolte anche continuativamente, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi e i limiti massimi relativi al singolo lavoratore di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto delegato.

5. Per usufruire delle prestazioni di cui al presente articolo, alla richiesta così come definita dall'articolo 8 del presente decreto delegato, deve essere allegata la documentazione attestante le condizioni ivi previste.

6. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo si sommano a quelle previste dall'articolo precedente e non concorrono pertanto al calcolo del monte ore massimo per datore di

lavoro di cui al comma 2, dell'articolo 2 del presente decreto delegato fermo restando il monte ore massimo per lavoratore.

Art. 4

(Disposizioni comuni per le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)

1. In caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato, i periodi di prestazione di lavoro occasionale svolti nell'anno di assunzione o nell'anno precedente presso il medesimo operatore saranno conteggiati nel calcolo dell'ammontare massimo per la durata del tempo determinato e/o nel calcolo del periodo di prova.

2. Non è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nelle seguenti casistiche:

- a) qualora si tratti di lavoratori che stiano usufruendo della Cassa Integrazione Guadagni lavoratori ovvero di aziende che stiano usufruendo del medesimo ammortizzatore sociale;
- b) qualora il datore di lavoro abbia attivato negli ultimi dodici mesi le procedure di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 o siano avvenute dimissioni per giusta causa;
- c) qualora il datore di lavoro non abbia rinnovato negli ultimi tre mesi contratti a tempo determinato;
- d) qualora il datore di lavoro abbia stipulato un Accordo di solidarietà, fatta salva la possibilità di utilizzo nei periodi di sospensione previsti dalle norme vigenti;
- e) qualora emerga che, nel mese di richiesta di lavoro occasionale e accessorio, uno o più lavoratori dipendenti in forza all'impresa, abbiano un orario di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dal nulla-osta (permesso di lavoro). Tale prescrizione potrà essere derogata dall'Ufficio Attività Economiche nel caso in cui l'impresa documenti preventivamente che la riduzione dell'orario è stata richiesta dal lavoratore per le motivazioni previste dalle leggi e dai Contratti Collettivi;
- f) per la sostituzione di lavoratori in sciopero.

3. I limiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) non si applicano qualora la prestazione di lavoro occasionale sia richiesta per mansioni differenti e non affini o maggiormente qualificate, documentate da un inquadramento contrattuale superiore, rispetto ai lavoratori che percepiscono CIG o licenziati/non rinnovati. In tal caso la mansione del lavoratore occasionale dovrà essere dichiarata sotto propria responsabilità dall'operatore economico.

4. I limiti di cui alle lettere b) e c) non si applicano, inoltre, qualora il lavoratore licenziato o non rinnovato abbia una nuova occupazione oppure non sia disponibile alla ripresa dell'attività lavorativa presso l'impresa richiedente.

5. Al lavoratore occasionale avviato ai sensi del presente Titolo è consentito rinunciare alla prestazione lavorativa senza preavviso, previa comunicazione al datore di lavoro e all'Ufficio Politiche Attive. Tale rinuncia non verrà considerata alla stregua delle dimissioni.

Art. 5

(Servizi alla famiglia)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore dei servizi alla famiglia sono riservate ad attività di lavoro domestico, baby sitting, assistenza ad anziani, a persone con disabilità, non autosufficienti e a malati e attività di insegnamento.

2. Tali prestazioni possono essere rese, in condizione di occasionalità che non preveda continuità, per un massimo di 100 giornate annue per lavoratore presso la stessa famiglia e per famiglia. Tali giornate sono frazionabili in ore.

Art. 6

(Soggetti interessati)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possono essere rese da:

- a) inoccupati;
- b) disoccupati;
- c) lavoratori part time;

- d) percettori di ammortizzatori sociali iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, senza che questo comporti riduzioni dell'indennità dovuta, previa comunicazione all'Ufficio Indennità Economiche, in alternativa il lavoratore potrà optare per l'equivalente prolungamento dell'indennità;
 - e) lavoratori a tempo pieno salvo motivato diniego da parte del datore di lavoro da comunicare entro le 48 ore successive, fermo restando il limite orario massimo previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge 17 febbraio 1961 n.7. L'applicazione del presente punto avverrà a seguito di apposita circolare dell'Ufficio Attività Economiche;
 - f) titolari di impresa individuale e lavoratori autonomi con codice operatore sammarinese, ad esclusione dei liberi professionisti iscritti all'albo od al collegio. In tal caso l'oggetto della licenza dell'operatore economico richiedente, deve riguardare uno o più "Gruppi" di Codici Ateco diversi da quelli del potenziale prestatore di servizio di lavoro occasionale.
2. E' vietata la prestazione di lavoro occasionale e accessorio resa da parte di coloro che ne sono impediti in virtù di leggi e/o contratti collettivi di lavoro o percettori di Indennità Economica Temporanea.
 3. Restano valide le disposizioni in merito alla solidarietà familiare di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n.62/2015 e s.m.i. e le norme della Legge n.147/2014 e s.m.i. espressamente da esso richiamate.

Art. 7

(Retribuzione e versamento dei contributi)

1. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio ha diritto alla tariffa oraria, senza alcuna riduzione eventualmente prevista a titolo di salario di ingresso o similare, stabilita dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il datore di lavoro oltre ai ratei di ferie, gratifica natalizia ed indennità di anzianità; ha altresì diritto ad un extracompenso, a compensazione della maggiore precarietà e dei minori diritti connessi a tale tipologia di prestazione, pari al 4% della tariffa oraria sopra indicata. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge attività di servizio alla famiglia di cui all'articolo 5 del presente decreto delegato, ha diritto almeno alla retribuzione media territoriale di cui all'articolo 54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 come modificato dal comma 1, dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47, rapportata al divisore del Contratto Industria.
2. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio sono assoggettate all'applicazione di tutte le aliquote contributive a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, incluso FONDISS. La contribuzione a carico del datore di lavoro è incrementata dell'1% da destinarsi alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
3. Al prestatore di lavoro occasionale e accessorio non competono gli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche e gli assegni familiari, mentre viene riconosciuta l'Indennità Economica Temporanea per la durata della richiesta della prestazione, solamente se questa sia superiore ad una giornata. Il prestatore di lavoro occasionale è tutelato in caso di infortunio sul lavoro ed in itinere per tutta la durata dell'inabilità al lavoro. La relativa indennità è corrisposta dall'Istituto Sicurezza Sociale direttamente al lavoratore.
4. Le ore di lavoro occasionale vengono considerate nel calcolo dei periodi di lavoro minimi necessari per la maturazione di un eventuale ammortizzatore sociale.
5. Il datore di lavoro predispone autonomamente il cedolino paga da inviare all'Ufficio Contributi entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di riferimento, ed il versamento dei contributi deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 dello stesso mese.
6. *Soppresso.*
7. Qualora il versamento dei contributi previdenziali non avvenga alle scadenze di cui al precedente comma 5, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e dall'articolo 47 della Legge 18 dicembre 2006 n.135.

Art. 8

(Modalità di richiesta)

1. Per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio il datore di lavoro potrà usufruire delle seguenti modalità:

- a) avvio per il tramite della banca dati on line dell'Ufficio Politiche Attive sul portale della Pubblica Amministrazione, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione di lavoro;
- b) comunicazione nominativa presso l'apposito applicativo sul portale Labor.
2. Alla banca online dell'Ufficio Politiche Attive possono iscriversi tutti coloro che risultano iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro.
3. Le persone iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro possono in ogni caso essere avviate con comunicazione nominativa, previa indicazione del codice ISS del lavoratore, del numero di telefono cellulare e dell'indirizzo e-mail.
4. Le persone non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro possono essere avviate tramite comunicazione nominativa nell'apposito applicativo, allegando i seguenti documenti:
 - a) copia della carta d'identità in corso di validità e, qualora trattasi di persona residente fuori dal territorio italiano, attestazione di domicilio in Italia;
 - b) numero di telefono cellulare ed e-mail;
 - c) visita medica pre-assuntiva da svolgersi e consegnare entro 15 giorni o relativa autocertificazione nei casi concessi dalle norme in vigore, pena l'immediata sospensione del permesso lavorativo e divieto di nuovo avvio sino a consegna dei predetti documenti;
 - d) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea, da consegnarsi entro 30 giorni dall'iscrizione, pena l'immediata sospensione del permesso lavorativo e divieto di nuovo avvio sino a consegna dei predetti certificati;
 - e) certificato di carichi pendenti del luogo di residenza da consegnarsi entro 30 giorni dall'iscrizione, pena l'immediata sospensione del permesso lavorativo e divieto di nuovo avvio sino a consegna dei predetti certificati.
5. Qualora dal certificato di cui al precedente comma 4, lettera d) risultino condanne per reati commessi negli ultimi cinque anni per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva superiore a due anni, il Direttore dell'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento di diniego del permesso di lavoro o nulla osta.
6. Nel caso in cui dal certificato di cui al precedente comma 4, lettera e), risultino condanne anche non definitive o rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso avviato negli ultimi cinque anni che possa comportare, per l'ordinamento sammarinese, la comminazione della pena di prigionia maggiore al primo grado, il Direttore dell'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento di diniego del permesso di lavoro o nulla osta.
7. Su richiesta della Gendarmeria, in analogia con quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto 23 novembre 2005 n.169, l'Ufficio Attività Economiche può sospendere e bloccare la possibilità di avvio per sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
8. L'avvio della prestazione occasionale, comprensiva di orario di lavoro e durata complessiva verrà comunicata dall'Ufficio Attività Economiche al lavoratore, mediante i dati forniti dal datore di lavoro.

Art. 9
(Sanzioni)

1. Ogni attività o azione in contrasto con quanto previsto nel presente titolo, ivi compresa la presenza in servizio del lavoratore diversa dagli orari preventivamente indicati, con una tolleranza di 30 minuti successivi alla scadenza dell'orario di lavoro, configura gli estremi del lavoro irregolare di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156, dell'articolo 63 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 ed il comma 7 dell'articolo 47 della Legge 18 dicembre 2006 n.135.
2. Qualora il lavoratore occasionale svolga mansioni considerate ad alto rischio, al datore di lavoro verrà applicata la sanzione di cui al comma 1 in maniera raddoppiata.

Art. 10
(Norma Transitoria)

1. Con riferimento a quanto previsto al Titolo I, i lavoratori non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro mantengono la loro iscrizione sino alla scadenza annuale.
2. Sino alla definizione dell'applicativo informatico per la comunicazione nominativa, possono iscriversi al database online anche i lavoratori non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro.

3. Per l'anno 2021, agli operatori economici che rientravano nelle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 19 settembre 2014 n.147 non viene applicato il limite del monte ore totale per operatore economico. Relativamente al monte ore massimo per lavoratore, le giornate già usufruite alla data di entrata in vigore verranno tramutate nelle ore effettivamente svolte.

TITOLO II **EFFICIENTAMENTO PER LE PROCEDURE**

Art. 11 *(Procedure ordinarie per l'avviamento al lavoro)*

1. L'avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o a seguito della richiesta numerica inviata dal datore di lavoro all'Ufficio Attività Economiche così come definito dal presente decreto delegato.
2. Le procedure amministrative per l'assunzione di lavoratori, nonché le tempistiche delle procedure, sono modificabili con apposita circolare dell'Ufficio Attività Economiche, tenendo conto delle possibili future implementazioni informatiche, con l'obiettivo di semplificare le procedure stesse e le verifiche necessarie e ridurre le tempistiche.
3. È sempre ammessa la comunicazione nominativa di lavoratori iscritti o iscrivibili alle Liste di Avviamento al Lavoro, così come previsto dalle norme vigenti.
4. Gli operatori economici sammarinesi possono in qualunque momento accedere alle liste di avviamento al lavoro, anche attraverso le opportune procedure informatiche, e consultare i curricula dei lavoratori iscritti.
5. Per i lavoratori non iscritti o non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro si applica quanto previsto dal successivo articolo 14.
6. Alla Commissione per il Lavoro compete la definizione delle modalità di gestione delle liste di avviamento al lavoro, nonché l'individuazione di ogni strumento utile per indirizzare e coadiuvare le attività dell'Ufficio in materia di selezione del personale e interpretazione dei Contratti Collettivi rispetto alla congruità delle richieste di assunzione. Le eventuali spese sono poste a carico del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro.
7. La presentazione delle richieste di cui al presente decreto delegato sono esenti da imposte di bollo.

Art. 12 *(Comunicazione nominativa)*

1. La comunicazione nominativa, debitamente accettata dal datore di lavoro e dal lavoratore nonché corredata dalla dichiarazione che attesti la conformità di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione ed all'avvio del rapporto di lavoro fin dal momento del suo ricevimento da parte dell'Ufficio Attività Economiche.
2. A seguito di comunicazione nominativa, l'Ufficio Attività Economiche procederà alla verifica successiva di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la regolare costituzione del rapporto, compresa la verifica della congruità del livello di assunzione, esclusivamente sulla base delle declaratorie del Contratto Collettivo applicato. L'eventuale parere di non congruità dovrà essere adeguatamente motivato.
3. A seguito dei controlli, l'Ufficio Attività Economiche può richiedere integrazioni e assegna al datore di lavoro o al lavoratore il termine di cinque giorni lavorativi per la regolarizzazione della comunicazione, prorogabili in presenza di giustificati motivi.
4. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio Attività Economiche comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, la risoluzione del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, salvo gli effetti prodotti sino alla revoca.

5. Qualora l'Ufficio non effettui nessuna comunicazione entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, il rapporto di lavoro non potrà più essere revocato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 45 della Legge 5 ottobre 2011 n.160.

Art. 13
(Richiesta numerica)

1. La richiesta numerica di personale deve essere presentata indicando il numero di dipendenti ricercati, la mansione, così come codificata all'interno della procedura informatica (LABOR), nonché il livello di inquadramento previsto. All'interno della richiesta non sono ammesse indicazioni di genere che pertanto, se presenti, non verranno considerate ai fini della selezione.

2. A seguito di richiesta numerica di personale, l'Ufficio Attività Economiche provvede, entro un giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta, alla verifica di tutti i requisiti e delle condizioni previste dalla legge per poter procedere all'assunzione di lavoratori. Qualora non vi siano le condizioni per procedere, l'Ufficio Attività Economiche sospende la richiesta e chiederà eventuali integrazioni assegnando il termine di cinque giorni lavorativi, prorogabili in presenza di giustificati motivi, per la regolarizzazione della comunicazione. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio Attività Economiche procede con l'annullamento della richiesta.

3. In caso di verifica positiva, l'Ufficio Politiche attive, entro i quattro giorni lavorativi successivi, verifica la congruità del livello e mansione di assunzione nonché dell'esperienza, delle qualifiche ed eventuali caratteristiche aggiuntive richieste, rispetto alle declaratorie del Contratto Collettivo e, in caso di corrispondenza, mette a disposizione dell'operatore economico la lista di tutti i candidati presenti aventi le caratteristiche richieste, oppure, richiede allo stesso eventuali chiarimenti o integrazioni. L'eventuale parere di non congruità dovrà essere adeguatamente motivato.

4. L'operatore dell'Ufficio Politiche Attive che prende in carico la domanda invia all'operatore economico l'elenco di tutti i possibili candidati oppure concorda con l'operatore economico modalità differenti.

5. Qualora, nei cinque giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione della richiesta numerica, l'operatore economico non abbia ricevuto alcuna comunicazione dagli Uffici preposti, questi potrà presentare direttamente eventuali candidati anche se non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro mediante apposita comunicazione nominativa così come previsto all'articolo 14, comma 2 del presente decreto delegato.

6. Il permesso di lavoro viene rilasciato, al medesimo livello contrattuale previsto nella richiesta numerica.

7. All'iscritto alle liste di avviamento al lavoro che si mostri non disponibile allo svolgimento di una mansione che sia congrua con la sua iscrizione alle liste e con le regole e modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, si applica il dispositivo del rifiuto, così come definito da apposita delibera della Commissione per il Lavoro, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8.

8. Contro tale provvedimento è possibile fare ricorso in Commissione per il Lavoro. La Commissione per il Lavoro potrà altresì prevedere, con apposito regolamento, casi di accoglimento totale o parziale, con eventuale decurtazione parziale dell'ammortizzatore.

9. L'iscritto alle liste di avviamento al lavoro è tenuto a mantenere aggiornato il proprio curriculum vitae presente in LABOR. Eventuali discordanze tra il curriculum Vitae del candidato e l'esperienza professionale richiesta dal datore di lavoro nella richiesta numerica nonché l'indicazione non corretta dei contatti giustifica l'eventuale valutazione di non idoneità da parte del datore di lavoro.

Art. 14
(Assunzione di personale non iscritto e non iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro)

1. L'assunzione del lavoratore non iscritto e non iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito di apposita richiesta numerica, così come normata dall'articolo 13 del presente decreto delegato e nelle modalità previste dal successivo comma 2;
 - b) mediante comunicazione nominativa, nelle modalità previste dai successivi articoli 15, 16 e 17 del presente decreto delegato, nelle casistiche che seguono:
 - i. quando risulti essere socio nella misura minima del 20%, e/o il legale rappresentante ai sensi della legge sulle società;
 - ii. quando risulti aver un rapporto di parentela fino al secondo grado in linea retta, compresi i coniugi e affini, con il legale rappresentante o socio che detenga la quota minima del 20%;
 - iii. quando risulti essere dipendente da almeno 1 anno di una società partecipante o partecipata dall'operatore economico sammarinese richiedente. In tal caso, allegata alla domanda, dovrà essere fornita la prova della cessazione del rapporto di lavoro preesistente. Sono esclusi i trasferimenti di personale da associazioni, fondazioni e cooperative;
 - iv. quando risulti essere stato assunto dal medesimo operatore economico nell'anno precedente per almeno tre mesi continuativi;
 - v. qualora il lavoratore sia in possesso di un permesso per convivenza o di ricongiungimento familiare;
 - vi. qualora l'operatore economico abbia incrementato nell'anno precedente il numero dei dipendenti iscritti o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro a tempo indeterminato per un valore di almeno i 2/3 del totale degli assunti. In tal caso è consentita la comunicazione nominativa per l'anno in corso per un numero di lavoratori non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro pari al 50% dell'incremento suddetto, arrotondato all'unità in difetto. L'applicazione di tale punto avverrà a seguito di apposita circolare dell'Ufficio Attività Economiche;
 - vii. nel caso di assunzione di profili dirigenziali e specializzati sulla base di apposito regolamento definito dalla Commissione per il Lavoro;
 - viii. la Commissione per il Lavoro potrà prevedere, mediante uno specifico regolamento, la possibilità di assunzione nominativa di personale non iscritto sulla base del tasso di disoccupazione interna oppure per determinati profili professionali scarsamente individuabili nelle liste di avviamento al lavoro, sulla base del rapporto tra gli iscritti alle specifiche liste di avviamento al lavoro e gli occupati svolgenti la medesima area professionale;
 - ix. nel caso si tratti di lavoratori svolgenti attività di servizi alla famiglia.
2. Qualora l'impresa utilizzi la procedura di cui al comma 1, lettera a), il permesso di lavoro per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro viene rilasciato, a seguito di apposita comunicazione nominativa così come regolata dai successivi articoli 15, 16 e 17, alla medesima mansione e livello contrattuale previsto nella richiesta numerica, solamente dopo aver verificato e comunicato all'Ufficio Politiche Attive la non disponibilità o la non idoneità rispetto alle caratteristiche richieste dei lavoratori invitati o inviati a colloquio, indicandolo nella richiesta.
3. I regolamenti di cui ai punti vii e viii del precedente comma 1, lettera b), così come ogni eventuale loro aggiornamento, nonché ogni atto d'interesse generale che la Commissione per il Lavoro emana sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale, nella sezione "Parte Amministrativa e Inserzioni", nell'apposita nuova categoria denominata "Commissione per il Lavoro".
4. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, godono dei medesimi trattamenti normativi dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, anche rispetto alla durata dell'assunzione, del conseguente permesso di lavoro ed al periodo necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Il datore di lavoro può richiedere il trasferimento di uno o più lavoratori, con il loro formale assenso, non iscritto alle liste di avviamento al lavoro già occupato in territorio presso altra azienda, purché il datore di lavoro abbia svolto correttamente la procedura di cui al comma 1 lettera a) e la stessa sia accompagnata da lettera di consenso al trasferimento dell'azienda presso la quale il lavoratore è già dipendente. Tale procedura non si applica nei casi in cui intervengano accordi sindacali specifici.

Art. 15

(Adempimenti amministrativi e documentazione necessaria per l'assunzione di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad allegare alla domanda la seguente documentazione relativa al lavoratore da assumere:
 - a) copia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità;
 - b) certificato di cittadinanza;
 - c) certificato di residenza;
 - d) certificato del casellario giudiziale;
 - e) certificato di carichi pendenti del luogo di residenza;
 - f) certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico del Lavoro;
 - g) copia del libretto di lavoro o attestato storico di servizio svolto ed eventuale ultima busta paga percepita dai quali si evinca il livello di inquadramento;
 - h) eventuali titoli di studio, attestati di specializzazione e qualificazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 13 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, relativo alle condizioni previste all'articolo 16, comma 1, del presente decreto delegato. Tali dichiarazioni possono essere rese tramite modulo scaricabile dal programma LABOR.
2. Qualora dal certificato di cui al precedente comma 1, lettera d) risultino condanne per reati commessi negli ultimi cinque anni per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva superiore a due anni, il Direttore dell'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento di revoca del permesso di lavoro o nulla osta.
3. Nel caso in cui dal certificato di cui al precedente comma 1, lettera e), risultino condanne anche non definitive o rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso avviato negli ultimi cinque anni che possa comportare, per l'ordinamento sammarinese, la comminazione della pena di prigionia maggiore al primo grado, il Direttore dell'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento di diniego del permesso di lavoro o nulla osta.
4. Su richiesta della Gendarmeria, in analogia con quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto n.169/2005, l'Ufficio Attività Economiche può sospendere e bloccare la possibilità di avvio per sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
5. Nel caso in cui il lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro sia cittadino di un Paese in cui non sono attivi gli obblighi previsti dal Trattato di Schengen, con l'esclusione dei cittadini della Repubblica di Irlanda, deve essere altresì allegato il permesso di soggiorno in corso di validità e abilitante al lavoro, rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica Italiana. E' cura del lavoratore trasmettere all'Ufficio Attività Economiche, anche tramite il Portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), nei trenta giorni antecedenti il compimento di ciascun anno lavorativo, tale permesso in corso di validità. La mancata trasmissione nel termine previsto è causa di cessazione del rapporto di lavoro.
6. La certificazione non deve recare data anteriore di sei mesi rispetto al momento della presentazione della richiesta del datore di lavoro tramite compilazione del modulo telematico sull'apposito portale.
7. Il lavoratore, in caso di variazione dei dati riportati nei certificati di cui al comma 1, entro dieci giorni da quando si è verificata la modifica o ne è venuto a conoscenza, deve provvedere a trasmettere al datore di lavoro i certificati aggiornati in originale. Il datore di lavoro entro i successivi dieci giorni provvede ad inserirne copia nel programma della Pubblica Amministrazione (LABOR). L'Ufficio Attività Economiche, vista la documentazione trasmessa entro tre giorni lavorativi prende le necessarie ed opportune determinazioni, eventualmente provvedendo a trasmettere la pratica alla Commissione per il Lavoro nei casi ad essa demandati.
8. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro che risultino essere stati assunti nei 6 mesi precedenti alla nuova richiesta da un altro operatore economico sammarinese, non sono tenuti a presentare la documentazione di cui al comma 1 se questa sia ancora in corso di validità.

Art. 16

(Condizioni ostative al rilascio del permesso di lavoro o nulla osta)

1. Il permesso di lavoro o nulla osta non può essere concesso in favore di lavoratori non iscritti e non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro che:
 - a) beneficiano di un trattamento pensionistico che non permette l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente o di Cassa Integrazione Guadagni;
 - b) beneficiano di mobilità, di disoccupazione o altra integrazione/indennità sostitutiva della retribuzione erogate da Enti e/o Istituzioni non sammarinesi;
 - c) non hanno raggiunto la maggiore età. Tale disposizione è derogata qualora il lavoratore abbia compiuto l'età di sedici anni e abbia conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale;
 - d) sono in possesso di permesso di soggiorno turistico o non abilitante al lavoro;
 - e) svolgono attività d'impresa individuale, attività autonoma o libero professionale.
2. Nel caso di richiesta di assunzione di soggetti di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro deve allegare una dichiarazione di opzione del lavoratore in favore della costituzione del rapporto di lavoro subordinato contenente altresì l'impegno di rinunciare o sospendere il percepimento degli ammortizzatori sociali in caso di rilascio del permesso di lavoro o nulla osta. La rinuncia deve essere effettuata entro tre giorni dal rilascio del permesso di lavoro o nulla osta presso l'ufficio preposto all'erogazione e copia ne deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche tramite il portale della Pubblica Amministrazione (LABOR).

Art. 17

(Rilascio del permesso di lavoro per l'assunzione di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro)

1. A seguito di presentazione di domanda di assunzione nominativa, successiva a richiesta numerica così come definito all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'Ufficio Attività Economiche, entro i tre giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, acquisisce parere dell'Ufficio Politiche Attive in merito alla disponibilità nelle liste di avviamento al lavoro, verifica il possesso, da parte del lavoratore non iscritto alle liste, di tutti i requisiti e caratteristiche indicati nella richiesta numerica del datore di lavoro e comunica l'autorizzazione o diniego della richiesta oppure eventuali integrazioni e chiarimenti con richiesta di risposta nei cinque giorni lavorativi successivi, pena diniego della richiesta. In mancanza del possesso anche di un solo requisito e/o caratteristica non verrà rilasciato il permesso di lavoro o nulla osta. In caso di richiesta di integrazione, l'Ufficio Attività Economiche deve provvedere con l'autorizzazione o diniego della richiesta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle integrazioni o chiarimenti.
2. Qualora, entro i termini indicati, l'operatore economico non riceva comunicazioni dagli uffici preposti, la richiesta si considera come autorizzata.
3. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio Attività Economiche di verificare, nei dieci giorni lavorativi successivi all'autorizzazione della domanda, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la regolare costituzione del rapporto, nonché del rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16 del presente decreto delegato. A seguito dei controlli, l'Ufficio Attività Economiche può richiedere integrazioni e assegna al datore di lavoro o al lavoratore il termine di cinque giorni lavorativi prorogabili in presenza di giustificati motivi, per la regolarizzazione della comunicazione. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio Attività Economiche comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, la risoluzione del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, salvo gli effetti prodotti sino alla revoca. Qualora l'Ufficio non effettui nessuna comunicazione entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, il rapporto di lavoro non potrà più essere revocato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 45 della Legge n.160/2011 e dall'articolo 15, comma 3, del presente decreto delegato.
4. A seguito di presentazione di comunicazione nominativa così come definito all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto delegato ai

quali si aggiungono, nei termini previsti, i controlli in merito alle condizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto delegato.

5. L'Ufficio Attività Economiche comunica il rilascio del nulla osta o permesso di lavoro al lavoratore tramite e-mail. Il lavoratore, ricevuta la comunicazione del rilascio del nulla osta o permesso di lavoro, deve registrarsi sul portale della Pubblica Amministrazione (LABOR) e accettare le condizioni indicate nel permesso di lavoro o nulla osta entro cinque giorni lavorativi. In caso di mancata registrazione sul portale della Pubblica Amministrazione (LABOR) o di mancata accettazione delle condizioni riportate nel permesso di lavoro o nulla osta, il rapporto di lavoro si intende non costituito.

Art. 18

(Durate speciali del permesso di lavoro o nulla osta e successivi rinnovi)

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 15, comma 5, in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica Italiana, il permesso di lavoro o nulla osta non può avere una durata superiore a quella stabilita dal suddetto permesso di soggiorno. L'eventuale rinnovo può essere rilasciato solo dopo avere accertato la regolare posizione e validità del soggiorno in Italia e la trasformazione a tempo indeterminato può avvenire solo in presenza di un permesso di soggiorno di corrispondente durata.

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) punto v., che detengano residenza in un Paese in cui non sono attivi gli obblighi previsti dal Trattato di Schengen, il permesso di lavoro o nulla osta non può avere una durata superiore a quella stabilita dal suddetto permesso di soggiorno, rinnovabile ma mai trasformabile a tempo indeterminato.

Art. 19

(Orario di lavoro e comunicazioni di variazioni)

1. Il permesso di lavoro a lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro può essere rilasciato a tempo pieno, ovvero per part time, solamente se richiesto ed autorizzato a seguito della procedura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), fermi restando eventuali limiti previsti dai Contratti Collettivi e l'obbligo di indicazione dell'orario di lavoro.

2. L'eventuale variazione temporanea dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a due mesi è comunicata alla Direzione dell'Ufficio Attività Economiche per la presa d'atto, fatto salvo quanto già previsto dai singoli Contratti Collettivi di Lavoro.

3. In caso di richiesta di variazione temporanea dell'orario di lavoro per un periodo superiore a due mesi, la medesima è trasmessa dall'Ufficio Attività Economiche alla Commissione per il Lavoro per il relativo esame e provvedimento in merito.

4. Le richieste di riduzione temporanee dell'orario di lavoro, nonché il provvedimento della Commissione per il Lavoro di cui ai commi 2 e 3 devono essere motivati.

5. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio Attività Economiche nelle modalità indicate dall'ufficio, relativamente ai lavoratori assunti a tempo parziale, ogni variazione relativa all'orario di lavoro, entro tre giorni antecedenti all'attuazione della variazione, salvo modifiche occasionali effettuate per motivi d'urgenza non prevedibili e programmabili, nel qual caso la variazione deve essere comunque comunicata all'Ufficio Attività di Controllo prima dell'inizio della prestazione lavorativa nelle modalità comunicate da apposita circolare e regolarizzato nel portale LABOR nei tre giorni lavorativi successivi.

6. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio Attività Economiche ogni variazione di mansione e livello entro il mese successivo rispetto alla determinazione della variazione.

Art. 20

(Lista speciale)

1. Il lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro già assunto presso un datore di lavoro sammarinese che subisce una procedura di licenziamento collettivo e che gode di ammortizzatori sociali a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, viene iscritto in

un'apposita lista denominata "lista speciale". L'iscrizione alla suddetta lista ha una durata pari al periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore non può iscriversi a tale lista in caso di dimissioni volontarie, salvo il caso di dimissioni per giusta causa ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 luglio 2014 n.71 e successive modifiche.

Art.21
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti degli uffici preposti rilasciati ai sensi del presente titolo, è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione per il Lavoro entro dieci giorni dalla notifica. La Commissione per il Lavoro esamina il ricorso proposto nella prima seduta utile. Avverso la decisione della Commissione per il Lavoro è possibile ricorrere ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 alla Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale.

Art.22
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 19, comma 5, è punita dall'Ufficio Attività di Controllo comminando una sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) che verrà raddoppiata in caso di recidiva. Il ricorso giurisdizionale relativo alle sanzioni amministrative comminate ai sensi del presente articolo è esperibile ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- la Legge 29 settembre 2014 n. 147 ad esclusione delle norme richiamate dall'articolo 7 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62 e s.m.i.;
- il Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62 ad esclusione dell'articolo 7 e successive modifiche;
- gli articoli 2 e 5 della Legge 29 settembre 2017 n. 115;
- il Titolo I del Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n. 137;
- il comma 4 dell'articolo 53 della Legge 24 dicembre 2018 n. 173;
- l'articolo 3 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n. 156;

nonché tutte le normative in contrasto con quanto previsto nel presente decreto delegato.

(Art.24 – Soppresso)

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini